

Individuazione (nomina, incarico, comunicazione dei compiti ecc.)

del preposto o dei preposti

### Chi è il preposto (dall'art. 2 del D.lgs. 81/08)

Il preposto è definito all'articolo 2 lettera e del D.lgs. 81/08:

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Per attuare quanto scritto, "sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute" e anche in virtù del diritto dovere di esercitare "un funzionale potere di iniziativa" il preposto deve dare ordini a chi lavora sottoposto alla sua supervisione non solo per gli aspetti di sicurezza ma anche perché quello è riconosciuto dal legislatore come l'insieme di attività che lo qualificano. Naturalmente, già nella definizione, compare il concetto di vigilanza, ove si dice che il preposto "garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori" andando così ad assumere un integrale ruolo di comando dei lavoratori a cui è sovrapposto gerarchicamente secondo l'organizzazione aziendale / operativa voluta e ordinata dal datore di lavoro.

Ovviamente, come già detto, ognuno è responsabile delle conseguenze delle proprie decisioni, e a maggior ragione delle conseguenze degli ordini che impartisce perché siano rispettate le direttive (più generali) del datore di lavoro date direttamente o tramite altri soggetti della catena gerarchica.

Quanto detto configura ineluttabilmente un compito del preposto simile a quello di un sottufficiale delle forze armate: non decide come condurre la battaglia ma decide come fare applicare al meglio, dalla truppa che gestisce, gli ordini ricevuti dagli ufficiali.



Attenzione, queste sono le definizioni, non è l'articolo 19, ma anche le definizioni contengono sempre impliciti obblighi di tutela, anche, dunque, per i lavoratori: chi effettua o non effettua una azione è responsabile delle sue conseguenze, ovviamente quelle che potevano essere da lui previste, a meno che non sia completamente esautorato da un ordine impartito in condizioni di emergenza (lì l'emergenza impone decisioni troppo rapide che spesso non possono essere valutate compiutamente per via dell'urgenza).

Infine una notazione sui limiti dell'azione del preposto: "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli". Quindi è evidente che il preposto deve essere valutato (per capacità tecniche e competenze organizzative / relazionali / di decision making), prima di inserirlo in una determinata casella organizzativa, e gli devono essere attribuiti poteri gerarchici chiari e adeguati, e questo circolo valutazione / individuazione / assegnazione spetta al datore di lavoro o al dirigente.

### Obblighi del preposto:

rilevazione di non conformità comportamentali, deficienze di mezzi e attrezzature e situazioni di pericolo e interruzione attività del lavoratore

La legge 215/2021 di conversione del DL 146/2021 ha apportato importanti modifiche all'articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008 recante gli "Obblighi del Preposto" penalmente sanzionati a titolo contravvenzionale. Ai sensi di detto articolo "in riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e", a partire dal 21 dicembre 2021, "in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti".



Inoltre è pure fondamentale la nuova lettera "f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate".

I due nuovi obblighi sono sanzionati penalmente a titolo contravvenzionale, e costituiscono pure gravi violazioni disciplinari del contratto di lavoro:

### Sanzioni per il preposto

Art. 19, co. 1, lett. a), ... e f-bis: arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)]

L'obbligo del preposto di vigilare sul rispetto delle disposizioni di legge, e aziendali, di contrastare i comportamenti scorretti e pericolosi dei lavoratori e ogni situazione di pericolo, con l'obbligo di sospendere il lavoro, sempre in caso di pericolo grave e immediato, configura una posizione di garanzia diversa dal passato, più ampia e incisiva, e in molti casi potrebbe configurarsi come l'unico responsabile di infortuni sul lavoro nei quali le macchine e le disposizioni organizzative sono ineccepibili, e la causa dell'infortunio sia da ricondursi unicamente nella mancata sospensione del lavoro (mancato esercizio del potere impeditivo da parte del garante della sicurezza nominato dal datore di lavoro in conformità alla definizione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008). Inoltre coinvolge anche le situazioni di pericolo create da appaltatori e subappaltatori.

Il datore di lavoro e il dirigente sono obbligati a pretendere lo svolgimento di questi compiti da parte del preposto regolarmente individuato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 18 recante anche gli Obblighi [di vigilanza] del datore di lavoro e del dirigente: "3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 [preposto], 20 [lavoratore], ..., ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti".

> In caso di omessa vigilanza saranno corresponsabili delle omissioni del preposto.



### <u>La formazione obbligatoria e l'aggiornamento</u> <u>del preposto</u>

Coerentemente con la nuova e più importante posizione di garanzia del preposto, la Legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Legge n. 146/2021 ha introdotto nell'articolo articolo 37 sulla Formazione il nuovo comma 7-ter, ai sensi del quale "per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".

La violazione di questo comma è punita, per il datore di lavoro e il dirigente, come segue:

Art. 37, co. 1, 7, 7-ter, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].

Dunque per quel che riguarda la formazione in presenza e l'aggiornamento biennale della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei preposti possiamo dire quanto segue.

La legge di conversione 215/2021 del DL 146/2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 20.12.2021, ed è entrata in vigore il giorno dopo. L'obbligo penalmente sanzionato con arresto o ammenda dell'aggiornamento biennale è stato introdotto nell'art. 37 del DLgs 82/2008 da tale legge.

La Costituzione vieta la retroattività della legge penale. Per effetto di tale divieto l'obbligo è dunque entrato in vigore il 21.12 2021 e non può avere effetto retroattivo. Fatto salvo il periodo transitorio che potrebbe essere previsto dal nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione, entro giugno 2022. E andrà letta l'imminente nuova circolare di INL.

Nel frattempo chi ha il quinquennio che scade entro il 21.12.2023 rispetta la scadenza già prevista.



Viceversa chi ha il quinquennio che scade oltre il 21.12.2023 dovrebbe comunque completare l'aggiornamento entro tale data.

Chi vuole in ogni caso anticipare i tempi dell'aggiornamento può farlo e si pone così nell'ottica virtuosa del miglioramento continuo.

Per chi ha programmato la formazione FAD, e comunque prima della modifica, visto che il tutto entra a regime il 21.12.2023 e i vigenti accordi stato regioni non sono affatto stati abrogati, continuano ad essere perfettamente validi e obbligatori fino a che non verranno sostituiti, non mi pare ci siano controindicazioni a finire il ciclo formativo in corso con le modalità già decise.

Inoltre la formazione in videoconferenza sincrona registrata con telecamera accesa deve ritenersi tutti gli effetti formazione in presenza.

In tutti i casi un modulo formativo aggiuntivo di una o due ore, possibilmente in presenza, è altamente consigliabile.

Giova rammentare anche la modifica dell'articolo 37 con la nuova parte aggiunta al comma 2: "Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa".

Le verifiche di efficacia durante lo svolgimento della prestazione lavorativa sembrano coincidere esattamente con l'obbligo di vigilanza del preposto (ma anche di intervento, interrompendo il lavoro pericoloso) di cui all'articolo 19.



### Nomina dei lavoratori con incarico di PREPOSTO

#### Tratto dall'Articolo 19, comma 1 del D.Lgs. 81/08

- 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
  - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
  - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  - f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
  - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

La sanzione prevista per la non ottemperanza dei precetti così come definiti ai punti a), c), e), f) e f-bis), è a carico del Lavoratore designato come Preposto con l'arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro. [Art. 56, co. 1, lett. a)] La sanzione prevista per la non ottemperanza dei precetti così come definiti ai punti b), d) e g), è a carico del Lavoratore designato come Preposto con l'arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 982,81 euro. [Art. 56, co. 1, lett. b)]

Tenuto conto dell'articolo sopra indicato del Decreto Legislativo 81/08: io sottoscritto sottoscritta

			ēj	*	
			· · · · · ·		
r	nella figura	di Datore	di Lavoro	dell'impr	esa
		٠		· y	
-	e a	2 2	•		
	Incarico	il lavora	tore/la lav	oratrice	
	*	į.			

con l'incarico di **PREPOSTO** per il reparto/stabilimento/cantiere da Lei coordinato.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 37, comma 7, il lavoratore ha ricevuto adeguata e specifica informazione e formazione per svolgere la funzione di <u>PREPOSTO</u>.

		. 2*				
Data	1		Il Datore di Lavoro		II Preposto	



Con la presente la informiamo che, secondo quanto definito dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'accettazione di tale nomina le comporta l'acquisizione di specifiche responsabilità, l'obbligo ad eseguire precisi doveri e l'assoggettamento a stabilite sanzioni in caso di mancato adempimento degli impegni assunti così come precisato dall'art. 56 del Decreto in questione. Le rammentiamo inoltre che per lo svolgimento dei doveri assunti con l'accettazione della nomina a preposto e per qualunque problematica ed informazione inerente al servizio in oggetto, potrà far riferimento al \_\_\_\_\_\_\_ in qualità di Responsabile aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Più precisamente dovrà far fede agli obblighi e ai compiti previsti per la figura di Proposto:

- Collaborare con il datore di lavoro per assicurare e migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ♣ Fare applicare ai lavoratori le disposizioni aziendali per la sicurezza e salute dei lavoratori;
- Istruire, per quanto necessario, i lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative per assicurare che vengano svolte in sicurezza per sé stessi e i collaboratori presenti nel rispetto disposizioni aziendali e delle regole di buona tecnica e delle leggi applicabili in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- Sorvegliare sull'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- Sorvegliare i lavoratori sul rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- Attivarsi, come da disposizioni interne, in caso di situazioni di Emergenza ed Evacuazione;
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato:
- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- Frequentare appositi corsi di formazione programmati dal datore di lavoro.

L'inizio dell'incarico si intende dalla data della approvazione del presente documento.

La durata dell'incarico si intende fino a segnalazione di revoca a mezzo lettera della Direzione o per cessazione del rapporto di lavoro.

